

# REVISORE UNICO DEI CONTI

## Comune di Stienta (RO)

---

**Verbale n. 21 del 13.12.2023**

**Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 7.12.2023 relativa all'analisi annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.**

Il sottoscritto dott. Mattia Villan, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO),  
Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 7.12.2023 avente ad oggetto:  
*«Adozione dell'atto di revisione periodica delle partecipate (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)»* ricevuta  
in data 7.12.2023 per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs.  
267/2000;

Visti lo statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016, modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto, in particolare, l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs.  
100/2017: *“...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,  
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,  
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro  
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 175/2016: *“...le amministrazioni pubbliche  
possono, direttamente o indirettamente, ...mantenere partecipazioni in società esclusivamente per  
lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti  
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra  
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio  
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto  
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,  
commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo  
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia  
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Comunque, sempre nei limiti di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 175/2016: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.12.2023 avente ad oggetto «Adozione dell'atto di revisione periodica delle partecipate (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)»;

Esaminata la relazione del Comune intitolata “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2021” allegata alla proposta di delibera consiliare;

Effettuate le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, non sono oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

Dato atto che il Comune di Stienta risulta titolare, alla data del 31.12.2022, delle seguenti partecipazioni societarie (dirette e indirette):

#### DIRETTE

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| → Acquevenete S.p.A.                 | 0,22%   |
| → Azienda Servizi Strumentali S.r.l. | 0,09%   |
| → Ecoambiente S.r.l.                 | 0,7518% |

#### INDIRETTE

- Viveracqua S.c.a.r.l., nella quale la società Acquevenete S.p.a. ha una partecipazione dell'11,84%
- Polesine TLC S.r.l., nella quale la società Ecoambiente S.r.l. ha una partecipazione del 2,23%
- Polaris S.r.l., nella quale la società Ecoambiente S.r.l. ha una partecipazione del 100,00%

Preso atto che è intenzione del Comune mantenere tutte le partecipazioni sopra riportate, ad eccezione di quella indiretta “Polesine TLC S.r.l.”, per la quale è prevista la cessione a titolo oneroso;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

***esprime parere favorevole***

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 7.12.2023 avente ad oggetto: «Adozione dell'atto di revisione periodica delle partecipate (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)»

***invita l'ente***

***a monitorare costantemente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse e a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate e a vigilare in merito all'incidenza delle spese sul bilancio complessivo dell'Ente per le forniture ed i servizi ricevuti.***

**Lì, 13 dicembre 2023**

**Il Revisore Unico**  
**dot. Mattia Villan**

